

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231**

ASSOCIAZIONE LYCEUM
Impresa Sociale
Formazione e aggiornamento
Via Calatafimi, 10 - 20122 - MILANO

INDICE

PARTE GENERALE

PREMESSA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 1.1 GLOSSARIO
- 1.2 SCOPO DEL D.LGS 231/01
- 1.3 SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 231/01
- 1.4 I REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/01 (REATI PRESUPPOSTO)
- 1.5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ

- 2.1 IDENTITÀ ISTITUZIONALE
- 2.2 I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSOCIAZIONE LYCEUM IMPRESA SOCIALE
- 2.2 IL MODELLO DI GOVERNO DI ASSOCIAZIONE LYCEUM - IMPRESA SOCIALE
- 2.3 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ASSOCIAZIONE.
- 2.4 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E DEGLI INCARICHI ORGANIZZATIVI

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

- 3.1 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITE NELL'ADOZIONE DEL MODELLO
- 3.2 *L'ADOZIONE FORMALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO*
- 3.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO
- 3.4 CODICE ETICO E MODELLO
- 3.5 MODALITÀ DI MODIFICA, INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
- 3.6 ATTUAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DELL'EFFICACIA DEL MODELLO
- 3.7 DIFFUSIONE DEL MODELLO

4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI MODELLO ORGANIZZATIVO

- 4.1 PRINCIPI GENERALI NELLA SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI ASSOCIAZIONE LYCEUM - IMPRESA SOCIALE
- 4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DIPENDENTE
- 4.3 INFORMATIVA E PUBBLICITÀ

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

- 5.1 PREMESSA
- 5.2 REQUISITI
- 5.3 COMPITI E POTERI
- 5.4 INFORMATIVA VERSO L'ODV

6. SISTEMA SANZIONATORIO

- 6.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI
- 6.2 SANZIONI PER I SOGGETTI APICALI
- 6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI ESTERNI

PARTE SPECIALE

- A. Reati commessi nei confronti con la Pubblica Amministrazione;
- B. Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- C. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- D. Reati Societari;
- E. Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- F. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- G. Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- H. Intralcio alla giustizia;
- I. Reati ambientali;
- J. Razzismo e xenofobia;
- K. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- L. Reati tributari.

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta dell'Associazione. di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" - nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

PARTE GENERALE

PREMESSA

Il presente documento corredato dai suoi allegati è il modello di organizzazione di gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. del 8 giugno 2001, n° 231 (di seguito anche il “Decreto”) adottato dall’**Associazione Lyceum Impresa Sociale** per la prevenzione di ogni comportamento illecito e, in particolare, per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto e successivi aggiornamenti.

La decisione di Lyceum di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione vincolante per i vertici e per tutto il personale e, in via tendenziale, per tutti i collaboratori esterni e i fornitori, risponde al fermo convincimento che il rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei principi etici nel perseguimento dei propri compiti istituzionali consentano di diffondere presso tutti i propri interlocutori e in primis presso gli utenti un’immagine di affidabilità, professionalità e trasparenza.

In particolare attraverso l’adozione del MOG Lyceum si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano nell’associazione, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazioni in sanzioni penali e amministrative;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici [*vision e mission*] ai quali Lyceum intende attenersi;
- consentire a Lyceum grazie ad un’azione di monitoraggio nelle eventuali “aree di rischio” di intervenire tempestivamente per - prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- avere - in ultima istanza - la possibilità di un’eventuale esimente.

Il documento si compone di:

- una Parte Generale, contenente gli obiettivi, la struttura, gli elementi e le modalità di gestione del Modello Organizzativo
- una Parte Speciale, che riporta, per ciascuna categoria di reati ex D.Lgs 231/2001 applicabili all'Ente, gli esiti dell'analisi dei rischi rilevanti ai fini dell'adeguamento strutturale del modello (aree/attività sensibili, situazioni di rischio), integrandoli per le finalità del modello stesso con i criteri di condotta e con i protocolli stabiliti per la prevenzione dei reati presi in considerazione.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Glossario

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

- **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 231/01 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.
- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

1.2 Scopo del D.lgs 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 intitolato *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, introduce nella legislazione italiana la responsabilità in sede penale degli enti per una serie di reati:

- commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

La novità effettiva introdotta dal D.Lgs 231/01 consiste dunque nell'ampliamento della responsabilità a carico degli enti, considerato che, in precedenza il principio di personalità della responsabilità penale li escludeva infatti da ogni sanzione penale, diversa dal risarcimento dell'eventuale danno.

I destinatari delle disposizioni del D.Lgs 231/01 sono tutte le persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quelle di fatto, le società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) nonché le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.

In questa sede è bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando la condotta è stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali, che vengono individuate in due categorie:

1. quella facente capo ai "soggetti in posizione apicale", cioè i vertici dell'associazione;
2. quella riguardante "soggetti sottoposti all'altrui direzione".

Qualora l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali è stabilita una presunzione di responsabilità in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. In tal caso, l'associazione non risponde, ai sensi dell'art. 6 c. 1 D.Lgs 231/01, se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla precedente lettera b).
- Non vi è, invece, alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti subordinati, poiché, in tal caso, il fatto illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità dell'ente solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che di sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd. amministrativa dell'ente medesimo.

In definitiva la legge pertanto esonera dalla responsabilità l'ente qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dallo stesso D.Lgs n. 231/01, tuttavia tale esimente opera diversamente a seconda che i reati siano commessi da soggetti in posizione apicale o soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi.

1.3 Sanzioni previste dal D.Lgs 231/01

L'ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) la sanzione interdittiva;
- c) la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- d) la pubblicazione della sentenza.

a) La *sanzione pecuniaria* si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 231/01, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l'ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a sé stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

b) Le *sanzioni interdittive*, che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto. Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

A mente dell'art. 17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

c) La *confisca* del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

d) La *pubblicazione della sentenza di condanna* può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell'albo del comune dove l'ente ha la sede principale a spese dell'ente medesimo.

1.4 Reati previsti dal D.Lgs 231/01 (reati presupposto)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale si è progressivamente ampliato.

Attualmente esso contempla le seguenti figure:

Categorie di Reato D.Lgs. 231/2001	
1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D. Lgs.231/2001) [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs.n.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]
3	Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e successivamente dalla L.n.236 /2016]
4	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art.25-bis D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]
5	Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
6	Reati societari (Art. 25-ter D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017]
7	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art.25-quater.1 D. Lgs.231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
9	Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016 e successivamente dalla L.n.236 / 2016 e poi ancora dalla Legge 110 del 14 luglio 2017]
10	Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs.n. 107/2018]
11	Reati transnazionali (Legge n.146/2006 modificata dalla L.n.236 /2016) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
12	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021]
14	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]
15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

16	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
16	Reati ambientali (Art. 25-undecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018 e dal D.Lgs.n.136 del 3 settembre 2020]
17	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]
18	Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies D. Lgs.231/2001) - [Articolo aggiunto dalla L. 167 del 20 novembre 2017 per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI-Giustizia e affari interni e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]
19	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio (Art.25 D.Lgs. 231/2001) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
21	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dall' Art. 5 della Legge n. 39 del 03 maggio 2019]
22	Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
23	Contrabbando- Diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies D. Lgs.231/2001) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75del 14 luglio 2020]

1.5 Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza (ODV)

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, elemento fondamentale per la gestione della responsabilità dell'Associazione., deve rispondere alle seguenti esigenze:

- 1.5.1 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (analisi del rischio);
- 1.5.2 Individuare i reati che potrebbero essere commessi;
- 1.5.3 Individuare i **meccanismi e le procedure utilizzate dall'Associazione. per prevenire i reati medesimi**
- 1.5.4 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 1.5.5 prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- 1.5.6 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- 1.5.7 Creare un codice etico;
- 1.5.8 Istituire un organo di vigilanza
- 1.5.9 prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Da segnalare che il sistema di controllo interno e di gestione dell'Associazione. in aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida ha come base anche i seguenti documenti:

1. Manuale del sistema di gestione della qualità (MGQ);
2. Documento di valutazione dei rischi (DVR);
3. Registro della Sicurezza Antincendio;

Associazione Lyceum - Impresa sociale effettua almeno una volta all'anno:

- insieme con RSPP, Medico competente e RLS la Riunione della sicurezza con valutazione del DVR, uso dei DPI, piano di formazione del personale, dati sugli infortuni e sulla sorveglianza sanitaria;
- con il Presidente, il Responsabile di qualità, il responsabile degli acquisti, il responsabile commerciale, i Direttori delle formazioni, il riesame della direzione riguardante l'intero sistema di gestione aziendale.

2. ELEMENTI DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

2.1 Identità istituzionale

LYCEUM nasce a Bergamo nel 1999.

Da Associazione Culturale, nel settembre 2019, in ottemperanza ai D.Lgs 112/2017 e 117/2017 sulla riforma del Terzo Settore, modifica la sua denominazione in "ASSOCIAZIONE LYCEUM IMPRESA SOCIALE".

Lyceum eredita l'esperienza pluriennale dell'Associazione ASPRU Risvegli Onlus, che nel 1999 ha accolto il trasferimento a Milano de "Il Porto ADEG" di Torino; inoltre ha condiviso con l'Associazione ASPRU Risvegli Onlus, in un percorso pluriennale, la mission associativa, che ha portato ad un primo riconoscimento regionale delle figure dei terapisti d'arte, riconosciute come figure professionali all'interno di equipe multidisciplinari come, ad esempio, in alcuni ambiti socio-sanitari (CDD - Centro Diurno Disabili, CSE - Centro Socio Educativo, RSA - Residenza Sanitaria Assistita).

Nel dicembre del 2006 ha scelto di fondarsi in modo autonomo, confluendo nell'Associazione Lyceum.

Dal 2015, LYCEUM ha la sede in Via Calatafimi, in una delle zone di maggiore interesse storico e turistico di Milano, a pochi passi dalla Darsena e dalla Basilica di Sant'Eustorgio.

La sede è circondata da un parco secolare e offre uno spazio ampio e luminoso, sito al secondo piano di IBVA, struttura socio-educativa che già ospita altre realtà associative; all'interno vi sono uffici, aule e studi per lezioni teoriche e altre attività in piccolo gruppo, sala break, spogliatoi e servizi.

L'Associazione opera in differenti aree, con i riconoscimenti dei seguenti Enti competenti:

- Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, Direttiva n.170/2016 per la formazione e l'aggiornamento;
- APIART - Associazione Professionale Italiana degli Arteterapeuti;
- APID - Associazione Professionale Italiana dei Danzamovimentoterapeuti.


2.2 I componenti del Consiglio Direttivo di Associazione Lyceum - Impresa sociale

L'Associazione Lyceum è un'Impresa Sociale amministrata da un consiglio direttivo con durata triennale, rinnovabile ed è composto da:

- CLARA PIAZZANI – Presidente e legale rappresentante;
- PAOLA SIMONE – Vice Presidente;
- MARGHERITA GANDINI – Consigliere;
- LAURA PEZZENATI – Consigliere;
- CHIARA COLOMBO – Tesoriere;
- GIANLUCA GIANNONE - Organo di Controllo;

2.3 L'assetto organizzativo dell'Associazione Lyceum Impresa Sociale.

L'associazione ha formalizzato un organigramma delle funzioni aziendali ritenute necessarie, in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità:



Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la direzione periodicamente può:

- stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
- stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create.

La direzione provvede ad informare i propri dipendenti e collaboratori circa la struttura organizzativa aziendale mediante:

- momenti di riunione verbalizzati;
- esposizione dell'organigramma nominativo nella bacheca aziendale;
- incontri personali di informazione.

2.4 Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi

In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni sensibili). Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi rende maggiormente efficiente ed efficace il dispositivo organizzativo dell'Associazione.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01

3.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

Associazione Lyceum - Impresa sociale, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal D.Lgs n. 231/01.

L'Associazione Lyceum - Impresa sociale ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di Lyceum affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, il Consiglio Direttivo si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- migliorare l'organizzazione aziendale al fine di ridurre fino ad eliminare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle parti interessate alle attività svolte dall'Associazione;
- attuare, implementare e mantenere un sistema di gestione e sicurezza in un'ottica di continuo miglioramento a costante tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tutti;
- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'Associazione. nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui l'Associazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali Lyceum intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire a Lyceum grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, l'informazione sistematica e la formazione del personale, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, il Consiglio Direttivo di Associazione Lyceum - Impresa sociale ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di Vigilanza, con il compito legislativamente stabilito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del presente Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ove dovesse emergere la necessità di apportarvi modifiche e/o adeguamenti. Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società si veda il prosieguo al punto n. 7 Parte Generale.

3.2 L'adozione formale del Modello Organizzativo

Il documento di Modello Organizzativo è stato elaborato in una prima bozza in un gruppo di lavoro ristretto, successivamente discusso in momenti di confronto i membri della direzione.

Il documento è poi stato presentato e messo a disposizione del Consiglio Direttivo che lo ha esaminato ed approvato con Verbale unitamente al Codice Etico. Con il medesimo atto il Consiglio Direttivo ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

3.3 Elementi fondamentali del modello

Gli elementi fondamentali sviluppati dall’Istituto nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- - la mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto;
- - la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati nella successiva Parte Speciale e relative Sezioni di dettaglio, del presente Modello) a supporto dei processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- - l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- - l’adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- - lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione Quinta della presente Parte Generale).

3.4 Codice Etico e modello

L’Istituto, determinato a improntare lo svolgimento delle sue attività al rispetto della legalità e dei principi, si è dotato di un Codice Etico (di seguito, alternativamente il “Codice” o il “Codice Etico”), che sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale” che l’Istituto riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei propri organi sociali e dipendenti.

3.5 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all’art. 6 c. 1 lett. a) del D.Lgs 231/01, le modifiche e integrazioni del Modello, in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall’attuazione dello stesso, sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo dell’associazione previo parere non vincolante dell’Organo di Vigilanza. Dell’avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

È attribuito all’ODV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello. consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l’attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l’approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte del Consiglio Direttivo.

3.6 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello

Come previsto dal D.Lgs 231/01, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di Lyceum. Sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Il Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- a) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- b) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno.

3.7 Diffusione del Modello

Comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i dipendenti e agli organi sociali dell'Associazione. Ai nuovi assunti, ai clienti, ed ai consulenti e agli studenti sarà comunicato mediante forma di comunicazione informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per l'Associazione.

Pubblicità

Per assicurare la necessaria pubblicità, il Codice Etico e il Modello devono essere inseriti nel sito web dell'Associazione e nell'archivio informatico interno.

Inoltre una copia cartacea del Codice Etico e del Modello con i relativi allegati deve essere mantenuta presso la sede dell'Associazione a disposizione dei dipendenti, dei Consulenti, dei Clienti, dei Dipendenti, dei Fornitori, degli Organi Sociali e degli utenti, che possono consultarla a semplice richiesta, purché in orario d'ufficio.

4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI MODELLO ORGANIZZATIVO

4.3 Principi generali nella selezione e formazione del personale di Associazione Lyceum - Impresa sociale

La selezione, la formazione e la costante informazione del personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva e corretta applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.

Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di Associazione Lyceum - Impresa sociale, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.

4.4 Formazione del personale dirigente e dipendente

La Società si impegna a garantire alle risorse umane presenti e ai neo assunti una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Un'effettiva conoscenza del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante la pubblicazione sul sito dell'ente.

Saranno poi organizzate, se necessarie, specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale (FAD)

Per tutti i nuovi assunti, oltre alla consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale, verranno organizzati specifici eventi formativi sull'argomento.

4.5 Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni alla Società (agenti, clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti etc.) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni dei Modelli o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

5.1 Premessa

L'art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo tramite la creazione di un Organismo di Vigilanza (OdV).

5.2 requisiti

I requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- *Autonomia decisionale*

Per gli enti di piccole dimensioni, il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza possa coincidere direttamente con l'organo amministrativo.

Lyceum si conforma a questa norma e riveste la figura del Responsabile Amministrativo anche del compito di Organo di Vigilanza, dotandolo di autonomia decisionale nello svolgere tale mansione.

- *Professionalità*

Comporta la presenza in capo all'ODV delle competenze tecniche e professionali necessarie per l'efficace svolgimento delle attività richieste (es. tecniche di campionamento statistico, di analisi e valutazione dei rischi, metodologie per l'individuazione di frodi, ecc.). Nel caso di Lyceum tale requisito è rispettato tramite lo stanziamento di un budget necessario per permettere al OdV, in caso di necessità, di avvalersi di personale qualificato.

- *Continuità di azione*

- l'Organismo di Vigilanza deve dedicarsi allo svolgimento dei controlli, necessari per assicurare che non si verificino falle nel sistema determinate da controlli carenti, suscettibili di inficiare il modello.

- *Budget*

Il budget specifico a disposizione dell'OdV è determinato in occasione dell'annuale assemblea dei soci di Lyceum e successivamente comunicato all'OdV.

5.3 Compiti e poteri

L'Organismo di Vigilanza di Associazione Lyceum – Impresa Sociale ha il compito di:

- - vigilare sulla diffusione all'interno dell'Istituto della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del modello;
- - vigilare sull'osservanza del modello da parte dei Destinatari;
- - vigilare sulla validità ed adeguatezza del modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- - vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- - segnalare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'opportunità di aggiornare il modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- - coordinarsi e collaborare con le Direzioni di formazione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel modello a rischio di reato;
- - verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati";
- - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- - verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel modello, potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- - verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dall'Associazione;
- - avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente dell'Associazione per le attività di monitoraggio, e per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- - svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre alla Direzione eventuali sanzioni;
- - segnalare immediatamente al Presidente eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte del Consiglio Direttivo.

5.4 Informativa da e verso l'OdV

Annualmente l'OdV comunica al Consiglio Direttivo le conclusioni relative all'attività di verifica e alla presenza delle eventuali irregolarità accertate.

Le varie formazioni della scuola devono comunicare con tempestività all'OdV i seguenti documenti:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalle competenti autorità dai quali si evince l'avvio di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 che potrebbero comportare la contestazione all'Ente dei reati previsti dal D.lgs. 231/01;
- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- segnalazioni di eventuali violazioni del Modello di organizzazione con specifica indicazione dei procedimenti disciplinari avviati.

Le segnalazioni in merito a possibili violazioni del Modello dovranno essere effettuate per iscritto e debitamente sottoscritte. Una volta ricevuta una segnalazione, l'OdV valuta le indagini da eseguire chiedendo informazioni al soggetto segnalante e/o al soggetto cui viene imputata la violazione del modello. L'OdV motiva per iscritto la decisione di procedere ad un'indagine interna o all'archiviazione della segnalazione.

Gli eventuali incontri tra l'OdV e il Consiglio Direttivo di Lyceum dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali, da custodirsi da parte dell'OdV stesso.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà pertanto la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per la Associazione Lyceum - Impresa sociale di richiedere gli eventuali danni subiti.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e), del D.lgs. 231/2001 sanziona il mancato rispetto dei principi, delle norme e delle misure indicate nel Modello, nei Protocolli Interni e nel Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (da ora "Codice") conformemente alle norme previste dalla contenzione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento, poiché le regole di condotta imposte dal Modello, dai Protocolli Interni e dal Codice dei pubblici dipendenti sono adottate dall'IC in piena autonomia.

Sono altresì sanzionati gli atti o le omissioni diretti in modo non equivoco a violare le regole stabilite dal Modello, dai Protocolli Interni e dal Codice, anche se l'azione non si sia compiuta o l'evento non si sia verificato.

6.1 Sanzioni per i Dipendenti

L'inosservanza delle regole e dei principi indicati nel Modello, nei Protocolli Interni o nel Codice da parte del personale dipendente che non rivesta la qualifica di dirigente, può dar luogo all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste e disciplinate dai CCNL attualmente vigenti e dal Codice.

In ogni caso, nella scelta della tipologia e dell'entità delle richiamate sanzioni si tiene conto:

- dell'intenzionalità o meno del comportamento ovvero del grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrata;
- dell'incarico, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti e delle eventuali particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento;
- delle eventuali recidive;
- delle conseguenze pregiudizievoli (non necessariamente solo economiche) cagionate all'IC.

Particolare rigore sarà osservato nei casi di responsabilità per omesso controllo da parte di persone investite delle funzioni di controllo, vigilanza, sorveglianza.

6.2 Sanzioni per i soggetti apicali

In caso di violazione da parte di Dirigenti delle regole indicate dal Modello, dai Protocolli Interni ovvero dalle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice, l'IC applica le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i Dirigenti e dal Codice.

6.3 Misure nei confronti dei soggetti esterni

Nei confronti dei fornitori di servizi, lavori, materiali o prestazioni professionali che pongano in essere comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto ovvero in contrasto con quanto previsto dal Codice o da specifici obblighi prescritti dal Modello si potrà dar luogo, in esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle specifiche clausole contrattuali, all'applicazione di misure sanzionatorie, ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale.

Resta in ogni caso salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni all'IC come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice di una delle misure previste dal D.lgs. 231/01.

Per l'inserimento o meno delle citate clausole contrattuali comportanti la risoluzione del rapporto contrattuale si terrà conto del valore e/o del carattere occasionale o meno della prestazione, del servizio, del lavoro o della fornitura.

PARTE SPECIALE

DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali di Associazione Lyceum - Impresa sociale nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è entrare nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettagliare le regole di condotta e procedure funzionali a prevenire i rischi e gli illeciti sulle tipologie di reato risultate potenzialmente a rischio in sede di Mappatura dei Rischi.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Descrivere le fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- Descrivere le attività/processi sensibili e le funzioni/posizioni organizzative sensibili, ossia quelle attività e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito fra quelli indicati dal D.Lgs 231/01;
- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

Lyceum adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

In base alle risultanze della Mappatura dei Rischi alcune categorie di reati di presupposto sono state valutate non applicabili o non compatibili con l'attività di Lyceum o, comunque, non rilevanti in termini di rischio specifico e, pertanto, non sono state oggetto di particolari azioni preventive in questa sede.

In particolare tali categorie sono le seguenti:

- Delitti contro l'industria ed il commercio, art. 24 bis
- Delitti di criminalità organizzata, art. 24 ter;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25 quater;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 quater, comma 1;
- Delitti contro la personalità individuale, art. 25 quinquies;
- Abusi di mercato, art. 25 sexies;
- Reati transnazionali, legge n. 146/2006.
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Peculato, concussione, induzione indebita
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
- Contrabbando- Diritti di confine

Per facilitare la lettura e la comprensione del documento abbiamo articolato questi contenuti in specifici capitoli corrispondenti alle diverse fattispecie di reato previste dal Decreto:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei confronti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale D – Reati Societari;
- Parte speciale E – Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte speciale G – Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte speciale H – Intralcio alla giustizia;
- Parte Speciale I – Reati ambientali;
- Parte Speciale L – Razzismo e xenofobia.
- Parte Speciale M – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Parte Speciale N – Reati tributari

Segregazione dei compiti

Lyceum adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione ed individuino le diverse responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Reg. Ue 2016/679) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese e sono specificati i limiti e la natura di tali spese. L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Regolamentazione

L'Associazione Lyceum - Impresa sociale ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche della Società.

A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)

I reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 prevedono come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Per Pubblica Amministrazione (PA) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) e in alcuni casi privati (Concessionari di pubblico servizio, Amministrazioni aggiudicatrici, Società miste, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualsiasi modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività.

In considerazione dell'attività svolta dall'Associazione., segue l'analisi delle fattispecie di reato nei confronti della PA richiamate dal D.Lgs 231/01 con indicazione delle c.d. attività e posizioni sensibili e dei protocolli di controllo specifici, fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza il quale si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale ove ravvisi a seguito di opportune verifiche l'esistenza di ulteriori attività sensibili con riferimento ai reati presupposto.

A.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dall'UE;
- la finalità prevista per essi (iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse);
- la distrazione di essi dalle finalità prevista.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- a fronte di una richiesta e ottenimento di finanziamento da parte di un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento per altra attività o acquisizione di altro bene;
- in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, l'Azienda potrebbe modificare in parte o in toto il tipo di azione progettuale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione esecutiva di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Completa collaborazione all'attuazione delle procedure di verifica e controllo messe in atto dell'Ente pubblico finanziatore
- Rispetto delle norme in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari".

A.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UE (ART. 316-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la percezione (per sé o per altri) di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate;
- la provenienza di essi da Stato, da altro ente pubblico o dall'UE;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni dovute

In questo caso, contrariamente a quanto visto in precedenza (art. 316-bis), non è rilevante l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omissione di informazioni dovute all'ente pubblico.
- Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio la rilevazione delle presenze/assenze dei fruitori).

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Responsabile Area interessata dall'attività
- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto o di servizio.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- In caso di richiesta di documentazione ad operatori interni o collaboratori esterni, viene anche richiesta una dichiarazione di veridicità delle informazioni prodotte.

A.3 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri, al fine di costringere il soggetto passivo a riconoscere al funzionario o ad un terzo soggetto un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri quando gli stessi siano esercitati fuori dei casi previsti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

La legge 69/2015 ha incluso fra i soggetti attivi del reato di concussione anche gli "incaricati di un pubblico servizio", prima esclusi dal legislatore sul presupposto, oggi non più condiviso, che questi ultimi non avessero poteri coercitivi tali da "costringere" il privato a dare o a promettere denaro o altra utilità.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

L'introduzione con la legge 190/2012 dell'autonoma figura del reato di concussione per induzione sovverte l'originaria impostazione del Codice Penale che raggruppava in un'unica norma e sottoponeva alla stessa sanzione il «costringere e l'indurre alcuno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità».

Il fatto costitutivo del reato in questo caso è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste.

La nuova formulazione, cui consegue la rimodulazione anche dell'art. 317 c.p., ricalca il consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in materia di concussione per induzione abbassando però i limiti edittali massimi e stabilendo la punibilità anche del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Si noti, peraltro, come, a differenza della concussione, tale reato può essere commesso non solo dal pubblico ufficiale ma anche dall'incaricato di un pubblico servizio.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- In attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori dell'Associazione. in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi alla propria funzione a vantaggio dell'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto di eventuale pubblico servizio affidato a Lyceum - Impresa sociale.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi e gestionali
- Responsabili e operatori incaricati.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Rispetto della normativa correlata.

A.4 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ART. 319 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Esempi di possibile realizzazione di reato

· In attività ed azioni svolte da responsabili ed operatori dell'Associazione. in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è possibile che i referenti stessi vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità di cui si avvantaggia anche l'Azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che riguarda la messa in atto di eventuale pubblico servizio affidato a Associazione Lyceum - Impresa sociale.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali
- Rispetto della normativa correlata.

A.5 PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa

non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319

Elementi essenziali che identificano la fattispecie dei reati sono:

- il compimento da parte di un incaricato di pubblico servizio di un atto del suo ufficio;
- la ricezione in funzione di tale atto di una retribuzione che non gli è dovuta, in denaro o altra utilità (per sé o per un terzo);
- l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio;
- la finalità di indurlo a compiere un atto d'ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il rifiuto, da parte del Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, dell'offerta o della promessa illecitamente avanzatagli.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Referenti dell'Associazione. potrebbero dare o promettere a pubblici ufficiali o a incaricati di un pubblico servizio il denaro od altra utilità al fine di acquisire servizi o attività, di ottenere finanziamenti, acquisire o mantenere certificazioni ed autorizzazioni oppure conseguire il superamento di una verifica o di una valutazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Ogni attività o azione che coinvolga la compartecipazione della PA, di pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni e posizioni organizzative.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Controllo periodico dei flussi finanziari aziendali
- Controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C.P.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.6 TRUFFA (ART. 640 C.P.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D.Lgs 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono:

- la messa in atto di artifici o raggiri tali da indurre in errore;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro ente pubblico o all'UE.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

La pena e della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono gli stessi dell'articolo 640 c.p.; viene però specificato il tipo di ingiusto profitto (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche).

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Per conseguire un profitto con danno dello Stato o di enti pubblici o in relazione alla possibilità di percepire contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato o di enti pubblici, potrebbe accadere che soggetti che collaborano o sono in contatto con Lyceum rappresentino in maniera artificiosa fatti, situazioni, condizioni, che non corrispondono alla realtà, appoggiandosi nella realizzazione di tale azione alla struttura dell'Associazione..

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Realizzazione di attività ed utilizzo effettivo di beni acquisiti
- Rendicontazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Responsabili, coordinatori e referenti di progetto, di servizio o di attività.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).

A.7 FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena e della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Rispetto a quanto indicato dal D.Lgs 231/01, elementi essenziali che identificano la fattispecie sono:

- l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione indebita di dati, informazioni o programmi in esso contenuti;
- l'ottenimento di un ingiusto profitto per sé o per altri;
- il causare un danno allo Stato, oppure ad altro ente pubblico o all'UE.

Esempi di possibile realizzazione di reato

- Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, a un ente della PA per una determinata attività o acquisizione di un bene, si potrebbe verificare da parte del personale e/o collaboratori l'alterazione di dati contenuti in registri informatici e/o la trasmissione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o la modificazione di dati fiscali/previdenziali dell'azienda.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Progettazione di attività e di acquisizione e destinazione/utilizzo di beni
- Rendicontazione alla PA dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Referente servizi informatici/informativi.

Protocolli di controllo specifici

- Previsione di specifiche indicazioni di comportamento nel Codice Etico
- Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe e incarichi) e tecnico (da parte del referente servizi informatici/informativi).

B) REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis D.Lgs 231/01)

La legge n.48/2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa delle società, inserendo nell’ambito del D.Lgs 231/01 l’art. 24-bis.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i sistemi informatici (da intendersi come «qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati») o i dati informatici (da intendersi come «qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione»).

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

B.1 FALSITÀ IN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491-BIS CP.)

Fattispecie costituita dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per “documento informatico” deve intendersi - secondo quanto espressamente indicato dall’art. 1, lett. p) D.Lgs 82/2005 (il c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale) - “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro XI, Titolo VII, Capo III c.p. ai documenti informatici aventi efficacia probatoria. L’introduzione dell’art. 491-bis risponde quindi alla necessità di assicurare una sanzione penale alle diverse forme di falso informatico che non erano riconducibili alle norme sui falsi documentali.

B.2 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L’accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l’accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena è tra l’altro aggravata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

B.3 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATIVI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta. È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

B.4 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

B.5 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato è integrata qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle citate comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici, o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

B.6 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Anche in tal caso è previsto l'aggravamento di pena di cui alle fattispecie precedenti.

B.7 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale reato si realizza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. È previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

B.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato sia integrato è sufficiente che sia tenuta una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Il delitto è aggravato se dal fatto derivano le conseguenze sopra descritte.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

B.9 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

B.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Fattispecie che sanziona la condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

B.11 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Secondo il legislatore, l'introduzione di tale fattispecie è indispensabile per coprire alcune condotte tipiche che non rientrerebbero nella frode informatica (art. 640-bis c.p.).

Attività/Processi organizzativi sensibili

Attraverso un'attività di controllo, Lyceum ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto:

- gestione di accessi, account e profili;
- gestione dei sistemi hardware e software;
- gestione della documentazione in formato digitale.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Tutte le funzioni o posizioni organizzative interne ed i collaboratori e consulenti esterni che hanno la possibilità di utilizzare sistemi informatici (computer e server interno) e telematici (internet).

Protocolli di controllo specifici

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi, account, profili e FAD**, i protocolli prevedono che:

- i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sia predisposta una configurazione delle autorizzazioni all'accesso alle applicazioni/profili allineata con i ruoli organizzativi in essere;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi hardware e software**, che comprende anche la gestione del *back up* e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
- siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;

Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente di Lyceum, in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o società concorrente, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, Lyceum ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

C) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis D.Lgs 231/01)

C.1 FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 453 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione. Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il socio dell'Ente che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, immettendole in circolazione.

C.2 ALTERAZIONE DI MONETE (ART. 454 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione. Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva dell'Ente, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

C.3 SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori. Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

C.4 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente. Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

C.5 FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti. Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare all'Ente le spese di valori bollati.

C.6 CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER FABBRICAZIONE CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO (ART. 460 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla. Ad esempio, nel corso di una perquisizione all'Ente, si scopre che nei locali esistono dei plichi di carta filigranata identica in tutto e per tutto a quella utilizzata per stampare le marche da bollo, ma contraffatta ad arte da ignoti.

C.7 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA (ART. 461 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato esclusivamente per la contraffazione o alterazione di monete.

C.8 USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (ART. 464 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione, avendoli ricevuti in buona fede. Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

C.9 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione. Ad esempio l'Ente contraffà il marchio di un'impresa concorrente più conosciuta attirando così maggior clientela.

C.10 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri. Ad esempio, l'Ente pone in vendita nel territorio dello Stato alcuni prodotti contraffatti.

Attività/Processi organizzativi sensibili

- Coordinamento e gestione attività aziendale
- Gestione cassa contanti e valori bollati
- Ricezione ed emissione di fatture/note di debito
- Gestione dei rapporti con le imprese concorrenti
- Attività di comunicazione esterna e marketing.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Presidente
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Impiegati amministrativi

Protocolli di controllo specifici

- Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda.

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

D) REATI SOCIETARI (art. 25-ter D.Lgs 231/01)

Sono state inserite nel presente paragrafo della fattispecie di reato che, ad oggi, sono di difficile integrazione per mancanza dei requisiti oggettivi all'interno dell'Associazione., ma che si potrebbero integrare in caso di modifiche societarie, della *governance* o della struttura della Società.

D.1 DELLE FALSITÀ

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621-2622 C.C.)

Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per la società, i soci o i creditori.

La prima (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) è costruita come un reato di danno.

Quello previsto ex art. 2621 c.c. è un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge. Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'amministratore, gonfia enormemente il valore di magazzino, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

L'art. 2621-bis prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore. Ad esempio il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili di una piccola società individuale, su indicazione del piccolo imprenditore, gonfia lievemente il valore di magazzino, alterando così parzialmente il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

Quello previsto invece ex art. 2622 c.c. è un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno. Ad esempio, al fine di non suddividere tra i soci gli utili maturati, gli amministratori di una società quotata alterano il bilancio (finanche quello consolidato) non facendo comparire utili, remunerandosi poi surrettiziamente coi denari scomparsi dalle scritture contabili

D.2 TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario.

Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili, cosa non possibile per legge in quanto Lyceum è un'Associazione senza scopo di lucro come indicato nello statuto costitutivo.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DI SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Lyceum non possiede azioni di società controllate.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Trattasi, dunque, di un reato di danno, procedibile a querela della persona offesa.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi della società sono gli Amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte degli Amministratori, ai sensi dell'art. 2343 c. 3 c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio).

**D.3 TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)**

La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o a società di revisione attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno e se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del T.U. n. 58/1998 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. n. 385/1993, del citato T.U. n. 58/1998, del D.Lgs 209/2005, o del D.Lgs 124/1993, e consiste nell'omettere di dare notizia ai soggetti normativamente destinatari dell'eventuale interesse che uno dei soggetti attivi poco sopra indicati ha, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C. – MOD. D.LGS 15 MARZO 2017 N. 38)

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*
2. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*
3. *Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*
4. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*
5. *Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*
6. *Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C. - D.LGS 15 MARZO 2017 N. 38)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Il D.Lgs 15 marzo 2017 n. 38 ha introdotto alcune novità incidenti sul D.Lgs 231/01 disciplinante la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Queste, in estrema sintesi, le novità.

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Nel nuovo testo dell'art. 2635 c.c. scompare il riferimento alla necessità che la condotta «cagioni nocumento alla società», con conseguente trasformazione della fattispecie da reato di danno a reato di pericolo.

Ai fini "231", per quanto concerne la corruzione tra privati, resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 c.c., cioè il delitto commesso da chi corrompe, oggi anche per

interposta persona, i soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo (nella sua nuova e più estesa versione) per avvantaggiare la propria società di appartenenza.

Diventa invece nuovo reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (nuovo articolo 2635-bis comma 1). Anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la propria società di appartenenza. È inoltre aumentata la sanzione pecuniaria per la corruzione tra privati, che passa da 200-400 quote a 400-600 quote, mentre la sanzione per l'istigazione alla corruzione privata è misurata in 200-400 quote. Novità assoluta: si applicano sia alla corruzione tra privati sia all'istigazione le sanzioni interdittive previste dall'art 9, comma 2, del D.Lgs 231/01. Si tratta degli unici reati societari per i quali è prevista la possibilità di applicare a carico dell'ente le sanzioni interdittive (anche in sede cautelare).

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. È necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.

D.4 TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI: LE FATTISPECIE

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso il compimento di operazioni simulate od altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune che può essere commesso da chiunque.

La legge n. 62/2005 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci o le operazioni simulate o gli altri artifici siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).

D.5 TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione

– v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza. Ad esempio, un Ente quotato in borsa fornisce alla Consob informazioni false circa i reali assetti proprietari della società al fine di impedire alla stessa ogni controllo sulla trasparenza e sulla conoscibilità dello status societario necessario per le comunicazioni verso il pubblico.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- Componenti del Cd
- Presidente
- Responsabile Area Economico Amministrativa
- Consulenti in materia di Bilancio e fiscalità
- Organo di controllo
- Dirigenti e Dipendenti che, se esistenti, operino nelle aree di attività a rischio.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Le aree di attività considerate più a rischio in relazione ai reati societari sono le seguenti:

- esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale
- redazione del bilancio, delle relazioni o altre comunicazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
- attività di informazione sugli atti di governo ed indirizzo dell'Azienda
- gestione dei flussi finanziari
- esercizio dei poteri di controllo
- gestione dei rapporti con i terzi (fornitori, imprese concorrenti, etc.)
- gestione delle regalie
- gestione degli appalti.

I principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Lyceum;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori;
- c) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- e) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frappoendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

1) Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e la scelta dell'Organo di controllo debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa;

- la tempestiva trasmissione alla Direzione Lyceum e ai membri del Collegio direttivo la bozza di bilancio;
- un programma di formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, al Revisore che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

2) Esercizio dei poteri di controllo relativamente alla gestione sociale

Le attività di controllo devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali e sono così distribuite:

- adozione del sistema di controllo di gestione, che permette una verifica puntuale e continua dei budget assegnati alle varie aree formative;
- elaborazione di un reporting trimestrale nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi, partendo da tabelle complesse fino ad arrivare al dettaglio delle singole attività;
- aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
- previsione di riunioni periodiche con l'Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte del Consiglio direttivo.

3) Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il CdA e l'Organismo di Vigilanza;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- formazione ed informazione periodica dei componenti del Cd e del Presidente sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza periodica annuale al Consiglio Direttivo di Lyceum che, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza risultassero la violazione di previsioni contenute nella presente Parte speciale, la commissione di un reato o il tentativo di commetterlo, riferirà al Presidente e/o al Consiglio direttivo per l'adozione dei provvedimenti necessari ed opportuni.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

E) REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies D.Lgs 231/01)

Con l'introduzione dell'art. 25-septies nel D.Lgs 231/01 ad opera della legge n. 123/2007 (poi modificato dal D.Lgs 81/08) sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della normativa a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Tale modifica rappresenta un'effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l'aspetto più operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente con la complessa disciplina prevista nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.

L'attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell'ambito del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/08), dell'art. 30¹ il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggere la società in caso di infortunio.

La citata norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

In questo modo si è voluto fornire alle imprese una traccia minima da seguire nella predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente corredare lo stesso.

In conformità agli adempimenti previsti ex art. 30 T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro Lyceum si è dotata di un Sistema di Gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla normativa vigente.

E.1 OMICIDIO COLPOSO commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ART. 589 C. 2 C.P.)

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[V]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare la morte o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché in quest'ultimo caso sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte: è questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro o del soggetto da questi delegato tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psicofisica dei propri lavoratori.

E.2 LESIONI COLPOSE commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (ART. 590 C. 3 C.P.)

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[IV]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[V]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. **[VI].** Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti ed eventuali soggetti delegati e consiste nel cagionare ad altri, lesioni personali colpose gravi o gravissime o nel non impedire ch'esse occorranno, qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo, violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ad esempio, il datore di lavoro non acquista le misure di protezione individuali necessarie per lavorare nel cantiere ed un dipendente, in conseguenza di ciò, riporta lesioni.

Quindi, in considerazione di quanto detto, la responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

Lesione **lieve**: se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni non superiore a 40 giorni
Lesione **grave**: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni, l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

Lesione **gravissima**: se il fatto produce una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Violazione delle norme antinfortunistiche a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la nuova previsione di cui all'art. 25-septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica e relativa alla sicurezza sul lavoro, bensì anche a quella posta a tutela dell'igiene e della salute nel contesto degli ambienti di lavoro riferiti agli enti stessi.

Si precisa che:

- Il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed

evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

L'art. 2087 c.c., in forza del quale «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» ha carattere generale e sussidiario di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro. Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nelle leggi speciali a garanzia degli interessi suddetti (D.Lgs 81/08), ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.

- La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come “luoghi di lavoro”, “posti di lavoro”, etc. richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni.
- Per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro è necessario che sussista legame causale, secondo i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., tra siffatta violazione e l'evento dannoso, dunque è necessario che l'evento lesivo rappresenti la traduzione di uno dei rischi specifici che la norma violata mirava a prevenire.
- Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute. Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti – non solo disaccorti o maldestri, ma anche del tutto imprevedibili ed opinabili – del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.
- *Soggetti passivi del reato*: le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Rispetto ai reati sopra descritti, la predisposizione di idonee misure di prevenzione deve riguardare:

A. la presenza di operatori interni ed esterni e più in generale di persone fisiche nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti;

B. lo svolgimento di qualunque attività di lavoro che, non presupponendo una autonomia gestionale, sia finalizzata a fornire un servizio ben individuabile.

Nell'ambito di Lyceum sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.Lgs 81/2008. In ogni caso, in relazione all'oggetto sociale e alla

natura delle attività svolte, il rischio di verifica di una lesione all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso del videoterminale, posture incongrue, operazioni di carico e scarico merci, cadute e scivolamenti, tagli, urti, schiacciamenti, abrasioni, ustioni e scottature, elettrocuzione, incendio ed esplosioni, esposizione ad agenti chimici e biologici, investimento, vibrazioni e rumore, caduta materiale dall'alto, etc.).

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli Amministratori, il Presidente, l'eventuale Delegato alla sicurezza ed alla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, i Dirigenti, i preposti, tutti i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività di rischio, nonché tutti coloro che, operando a qualsiasi titolo in tali aree, possono comunque, direttamente o indirettamente, commettere o agevolare la commissione dei reati sopra indicati.

Sono, tuttavia, destinatari di specifici compiti le figure di seguito descritte:

Dirigente: come indicato dall'art. 2 D.Lgs n. 81/08 *"persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*. Quindi è il lavoratore che è in grado di effettuare scelte che interessano tutta o una parte dell'azienda. Ciò comporta che il dirigente venga investito o assuma di fatto specifiche competenze e precise responsabilità in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro, proprie e concorrenti con quelle del datore di lavoro. In pratica al dirigente spetta la funzione di attuare le decisioni imprenditoriali in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambito dei rispettivi servizi. Per ciò che riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro l'individuazione del dirigente quale soggetto responsabile, anche sul piano penale, prescinde dalla qualifica formale ed avviene in considerazione delle mansioni effettivamente svolte.

Preposto: come indicato dall'art. 2 D.Lgs n. 81/08 *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*. Quindi è il lavoratore incaricato della sorveglianza, del controllo e del coordinamento di uno o più lavoratori. Tuttavia ogni lavoratore può assumere il ruolo di preposto nel momento in cui svolge, anche momentaneamente, le funzioni proprie di questa figura. Il preposto è, comunque, soggetto al controllo da parte del dirigente e del datore di lavoro.

Lavoratore: ai sensi dell'art. 2. del D.Lgs n. 81/08 è la *"persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso, l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss. c.c., il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L. n. 196/1997 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione, il volontario come definito dalla L. n. 266/1991, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore di cui al D.Lgs n. 468/1997 e ss. mm."*

Con l'introduzione del T.U. della Sicurezza D.Lgs 81/08 i lavoratori sono diventati soggetti attivi della loro sicurezza: l'assunzione di responsabilità da parte del singolo lavoratore e la creazione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ne sono due esempi.

I lavoratori possono essere riconosciuti responsabili, esclusivi o concorrenti, degli infortuni o degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro soltanto se i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano ottemperato a tutti gli obblighi che su di loro ricadono e il lavoratore abbia posto in essere una condotta abnorme e cioè:

- dolosa
- frutto di rischio elettivo
- anormale e atipica e quindi non prevedibile
- eccezionale e incompatibile con il sistema di lavorazione

- di deliberata inosservanza dei dispositivi antinfortunistici, d'istruzioni o compiti esecutivi.

Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, il Modello prevede l'espresso divieto a carico dei destinatari di porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate ovvero porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Più specificamente la presente Parte Speciale impone in capo a tutti i Destinatari l'espresso obbligo di:

- a) osservare rigorosamente tutte le norme di legge e di regolamento in materia di igiene, salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, compreso l'utilizzo di idonei DPI;
- b) agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- c) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'attuazione di una adeguata attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali, come occultare dati od omettere informazioni rilevanti per l'accertamento delle aree di rischio;
- d) assicurare in tutti i luoghi di lavoro un controllo continuo, capillare e diffuso circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte di chiunque possa accedervi;
- e) predisporre e garantire, nell'ipotesi di acquisto di macchinari da montarsi in loco, le condizioni di sicurezza del lavoro di installazione;
- f) aggiornarsi ed aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche;
- g) nel caso che uno o più dispositivi di sicurezza di una macchina si rivelino in concreto insufficienti, predisporre tutti gli accorgimenti ulteriori, rispetto ai dispositivi già esistenti o indicati dalla legge antinfortunistica, che rendano il funzionamento del macchinario assolutamente sicuro per gli operai che vi lavorano;
- h) destinare all'esecuzione di ogni attività lavorativa, tenuto conto della natura, dell'oggetto, delle particolarità e dei margini di rischio, persone di collaudata esperienza o che siano senza riserve all'altezza della stessa;
- i) in presenza di fattori che possano compromettere la piana realizzazione del lavoro, affidarne l'esecuzione ad un numero di addetti qualificati tale da consentire di superare agevolmente gli eventuali disagi;
- j) gestire gli attrezzi, i materiali o i prodotti necessari all'esecuzione del lavoro, potenzialmente fonte di pericolo, in modo tale da evitare che possano essere usati impropriamente da altre persone e verificarne periodicamente il buono stato. L'uso di tutte le apparecchiature di proprietà di Lyceum - è assolutamente vietato in mancanza di esplicita autorizzazione e, in tal caso, deve avvenire in osservanza di quanto indicato nel libretto di istruzioni ed uso;
- k) utilizzare la corrente elettrica per l'alimentazione di attrezzi e/o utensili nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica, assicurando il buono stato di quadri elettrici, prese spine e prolunghie, che devono essere correttamente installate e posizionate;
- l) rispettare i cartelli segnalatori e indicatori esposti nella azienda, anche per quanto riguarda i percorsi di passaggio concordati all'interno dei locali di lavoro;
- m) lasciare i locali di lavoro (passaggi, uscite, scale, etc.) sgombri da materiali o attrezzature e puliti e, ove necessario, provvedere a segnalare con appositi cartelli a terra situazioni provvisorie che possano essere rischiose;
- n) prevedere idoneo piano di emergenza;
- o) divieto di ostacolare le vie di esodo ivi stabilite o l'accesso ai presidi antincendio identificati.

Principi di attuazione del Modello nelle attività a rischio

Ai fini del rispetto dei principi sopra indicati, si indicano di seguito le misure di prevenzione da adottare in relazione alle individuate aree di rischio e le deleghe di funzioni all'uopo conferite, richiamando i contenuti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.

a) Misure di prevenzione destinate ad essere applicate presso la Sede

- archiviazione della seguente documentazione: nomine del RSPP e del Medico Competente, nomina e formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), verbali di riunione periodica, sopralluogo medico, certificato prevenzione incendi;
- redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del relativo Sistema di gestione dei rischi aggiornato, del piano di emergenza, delle planimetrie di esodo, del registro dei dispositivi antincendio; Il DVR in particolare così come previsto D.Lgs 81/2008 contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro presenti all'interno dell'Associazione., nella quale sono specificati: la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione, la descrizione delle attività presenti, l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento, l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori.
- L'Associazione Lyceum promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento pertanto analizza, elenca e valuta i rischi derivanti dalle interferenze che si manifestano presso la sede dell'Associazione. tra le attività della committenza e le imprese che agiscono all'interno della stessa per lavori ricevuti in appalto. Tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera.
- sorveglianza sanitaria specifica;
- prove di esodo e di emergenza e formazione di personale con incarichi speciali (addetto all'emergenza antincendio e al primo soccorso);
- informazione e formazione del personale sulla salute e sicurezza del lavoro generale e specifica secondo gli accordi Stato-Regione; divieto di fumo all'interno dei locali;
- regolare manutenzione e pulizia di locali, impianti, macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro;
- istruzioni specifiche per il contenimento dei rischi individuati.

b) Struttura organizzativa e deleghe di funzioni

La molteplicità delle attività da svolgere e l'estrema varietà degli adempimenti richiesti al fine di garantire un'adeguata tutela dei beni della salute e della sicurezza umana dalle plurime fonti di pericolo, insite nell'attività produttiva d'impresa, rende necessaria l'adozione di un sistema organizzativo adeguatamente formalizzato e rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, nella definizione delle linee di dipendenza gerarchica e nella puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione dei poteri autorizzatori e di firma coerenti con responsabilità definite e con predisposizione di meccanismi di controllo fondati sulla contrapposizione tra funzioni operative e di vigilanza e sulla separazione dei compiti.

L'adempimento degli obblighi imposti al Datore di lavoro in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, ad esclusione di quel residuo non delegabile di cui all'art. 17 D.Lgs 81/08 può essere delegato ad uno o più responsabili all'uopo individuati.

Ai fini della validità e dell'effettività della delega occorre che siano rispettati i seguenti limiti e condizioni previsti dall'art. 16 "Delega di funzioni" D.Lgs 81/08:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla

- specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
 - f) che sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

L'art. 16 inoltre indica che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30 c. 4.

c) Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Con periodicità almeno annuale l'Organismo di Vigilanza esegue sopralluoghi nei locali della società e delle sedi distaccate (se presenti), al fine di verificare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale. Tali operazioni possono essere svolte anche durante visite ispettive già organizzate con altri fini.

L'attività di ispezione si attua mediante la predisposizione di verbale nel quale devono essere indicate:

- le inadempienze riscontrate;
- le prescrizioni operative;
- la necessità di procedere ad eventuali miglioramenti organizzativi e gestionali;
- gli eventuali fattori di rischio sopravvenuti e le misure di prevenzione e protezione da adottare per scongiurarne la realizzazione.

In base all'esito del sopralluogo, è comunque in potere dell'Organismo di Vigilanza ritenere non necessario l'inserimento di una o più delle voci suindicate.

A prescindere e indipendentemente dagli interventi di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, i preposti, i dirigenti e il Datore di lavoro, in relazione ai rispettivi settori di competenza, devono informare l'Organismo di Vigilanza, tramite apposite segnalazioni, circa la verifica di infortuni sul lavoro e l'instaurazione di situazioni di rischio sopravvenute nell'ambito delle funzioni che ad essi fanno capo, nonché le iniziative e gli adempimenti eventualmente adottati al fine di scongiurare la realizzazione dei rischi medesimi.

È sulla base delle suddette attività di ispezione e segnalazione che l'Organismo di Vigilanza:

- a) verifica costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale, nonché dell'allegato Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro;
- b) cura l'emanazione e l'aggiornamento delle procedure aziendali;
- c) verifica periodicamente il sistema di deleghe in vigore, segnalando al CD le modifiche che si rendessero opportune o necessarie ai fini della stessa validità ed efficacia della delega;
- d) verifica periodicamente la validità di eventuali clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte di collaboratori esterni e partner delle disposizioni del Modello organizzativo e del Codice Etico adottati da Lyceum;
 - alla possibilità di Lyceum di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti di tutti i Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. il recesso dal contratto nei riguardi di partner o di collaboratori esterni qualora si accertino violazioni delle prescrizioni);
- e) indica alle funzioni competenti le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione aziendale già presenti in Lyceum;
- f) accerta ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e/o propone eventuali sanzioni disciplinari.

Eventuali integrazioni e/o revisione del Modello, in caso siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico, potranno essere disposte dall'Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del CD.

**F) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies D.Lgs 231/01)**

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il D.Lgs 231/2007 che ha dato attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (definizione di «persone politicamente esposte» e criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata).

L'art. 63 c.3 del D.Lgs 231/2007 e ss. modifiche, da ultimo con art. 5 c. 1 D.Lgs 25 maggio 2017 n. 90, ha integrato il D.Lgs 231/01 con l'art 25-octies, inerente ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

F.1 RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Tale disposizione prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La ricettazione sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non in una semplice contravvenzione) al quale il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato ha posto in essere la condotta sopra descritta e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intromesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa al fine di procurare un profitto, oltre che per sé o altri, per la Società.

Ad esempio l'Ente acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che, anche per il basso costo dei beni acquistati, essi sono di provenienza delittuosa.

F.2 RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa a vantaggio e nell'interesse della Società.

Ad esempio l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro proveniente da un fatto delittuoso commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce, così agevolando il soggetto attivo del reato a monte dietro corrispettivo.

F.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale fattispecie prevede la punibilità di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.

A titolo esemplificativo, il delitto è consumato quando un soggetto apicale e/o un soggetto subordinato impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

Ad esempio l'Ente interviene sul mercato finanziario utilizzando denaro provento di estorsione posta in

essere da soggetto terzo connivente.

F.4 AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa.

In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della L. n. 186/2014 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, l'ente che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10-ter D.Lgs 74/2000, compie autoriciclaggio nel momento in cui va ad utilizzare aziendalmente il denaro così risparmiato. In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si ritiene maggiormente esemplificativa la condotta di illecito ottenimento di fondi pubblici da parte dell'ente poi investiti in speculazioni borsistiche.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Con riferimento ai reati in esame, emergono come processi a rischio:

- le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro (gestione dei flussi finanziari, conti concorrenti bancari e rapporti con istituti di credito);
- gli acquisti di beni o servizi da soggetti terzi (selezione e gestione dei fornitori).

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Gran parte delle attività svolte da Lyceum sono già regolamentate da procedure interne.

Tutti i Destinatari del Modello, nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, devono agire nel rispetto, oltre che delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, delle procedure aziendali adottate dalla Società in relazione alle attività sensibili al fine di prevenire la commissione dei reati suindicati. In particolare, i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo della gestione;
- le procedure interne e le disposizioni organizzative emanate al fine di stabilire una policy aziendale coerente ed uniforme;
- la normativa italiana e straniera applicabile.

Per tutte le operazioni che concernono le attività sensibili sopra individuate, la Società stabilisce i seguenti principi generali:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Modello e del Codice Etico;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e

- ricostruibili;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale deve essere congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
 - la scelta ed identificazione sulla base di requisiti predeterminati, trasparenti e verificati dalla Società delle controparti con cui si intenda avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi (fornitori);
 - i contratti con i clienti, i fornitori ed i consulenti devono essere definiti per iscritto in tutti i loro termini e condizioni e devono contenere specifiche clausole relative al rispetto da parte di questi ultimi delle previsioni del Modello e del Codice Etico.

Controlli dell'Organo di Vigilanza

L'ODV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

È altresì attribuito all'ODV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'ODV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

G) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-nonies D.Lgs 231/01)

G.1 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171 C. 1 LETT. A-BIS), C. 3)

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque.

La condotta di cui al c. 1 consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al c. 3 richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

G.2 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-BIS)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente per trarne profitto programmi per elaboratore o nell'importare ai medesimi fini, nel distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE anche per il caso in cui il fatto riguardi qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

G.3 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-TER)

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

G.4 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-SEPTIES)

La norma contempla due distinte fattispecie. la prima è fattispecie propria commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE i quali non comunicano alla SIAE entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti. La seconda delle fattispecie è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo sul contrassegno di cui all'art. 181-bis c. 2 L. n. 633/1941.

G.5 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (L. N. 633/1941, ART. 171-OCTIES)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

Attività/Processi organizzativi sensibili

Nell'ambito delle attività sociali che possono comportare la commissione di uno dei delitti in materia di diritto d'autore di cui all'art. 25 - novies del D.Lgs. 231/01 sono state individuate le attività sensibili che si vanno ad indicare. La società ritiene opportuno regolamentare l'utilizzo delle proprie risorse informatiche per assicurare che in tale ambito non vengano poste in essere condotte in violazione delle norme sul diritto d'autore. Svolgendo attività di formazione ed istruzione scolastica, la società utilizza apparecchiature di riproduzione audiovisiva e promuove eventi formativi che coinvolgono anche artisti in genere. Inoltre, accade che l'azienda a scopo promozionale organizzi convention od eventi a cui partecipano artisti musicali, o che utilizzi per proprie pubblicazioni (ad esempio, pubblicità, agende, etc.) fotografie, quadri o altre opere. Anche in questi casi, è ravvisata la necessità di adottare procedure che assicurino la legittimità di tali attività sotto il profilo del diritto d'autore.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

Per quanto riguarda le aree sensibili riferibili all'utilizzo delle risorse informatiche, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali:

- Struttura Information Technology È la funzione che presidia e gestisce la sicurezza informatica per tutta l'azienda
- Amministrazione – Ufficio Acquisti L'ufficio acquisti effettua gli ordini relativi all'acquisto ed alla sottoscrizione di nuove licenze
- Direzione Didattica – Segreteria Didattica Gestisce la comunicazione interna verso i Docenti e la comunicazione esterna verso alunni e genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, anche attraverso specifici strumenti
- Amministrazione – Direzione Didattica Ad entrambi spetta l'organizzazione degli eventi e delle iniziative aziendali rivolte al pubblico, gestendone gli aspetti logistici e organizzativi

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Per ciascuna delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali siano garantiti i seguenti requisiti:

- I software e le banche dati installati sui sistemi informativi dell'azienda siano sempre muniti di valida licenza di utilizzo
- La rete informatica aziendale ed i dati presenti nella stessa siano preservati da accessi ed utilizzi impropri
- Sia fornito accesso da e verso l'esterno a mezzo di connessione internet esclusivamente ai sistemi informatici dei soggetti che ne abbiano effettiva necessità ai fini lavorativi
- Sia accertato da parte della funzione competente che tutte le opere dell'ingegno utilizzate dall'azienda sotto qualsiasi forma (eventi aperti al pubblico, pubblicazioni proprie, corsi di e-learning etc.) siano sempre utilizzate in conformità alle disposizioni in materia di diritto d'autore
- Il personale ritenuto esposto al rischio di commissione dei reati in materia di diritto d'autore sia sempre adeguatamente formato e sensibilizzato a tenere comportamenti corretti.

Sulla base di tali principi, la presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico di tutti i destinatari di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 - novies del D.Lgs. 231/2001)
- Detenere programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE
- Mettere a disposizione di terzi, riprodurre, divulgare, trasmettere o diffondere, in tutto o in parte, opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

- Installare sui sistemi informativi aziendali programmi per elaboratore non assistiti da valida licenza d'utilizzo
- Installare sui sistemi informatici aziendali software (c.d. P2P, files sharing o instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files, quali filmati, documenti, canzoni, opere letterarie
- Scaricare sui personal computer aziendali programmi prelevati da internet o da sistemi peer to peer, anche qualora trattasi di software gratuiti (freeware) o shareware, salvo espressa autorizzazione della direzione;
- Installare sui personal computer aziendali apparati di comunicazione propri (ad esempio modem)
- Ascoltare sui personal computer aziendali files audio o musicali, nonché visionare video e/o immagini, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi.

I Destinatari debbono pertanto:

- Utilizzare esclusivamente i software, le applicazioni, i files e le apparecchiature informatiche fornite dall'azienda e farlo esclusivamente per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione e il controllo dei sistemi informatici ed ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'azienda
- Rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus
- Custodire le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio
- Non prestare o permettere a terzi l'uso delle apparecchiature informatiche aziendali o dell'archivio informatico della stessa, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Sicurezza dei Sistemi Informativi
- Astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate dalla Direzione di dati e di software di proprietà dell'azienda
- Evitare di trasferire all'esterno dell'azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà interna, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni
- Qualora per la connessione alla rete internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'azienda, possano illecitamente collegarsi alla rete internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti
- Utilizzare opere dell'ingegno senza l'autorizzazione del soggetto che legittimamente ne detiene i diritti, ovvero senza aver stipulato un valido contratto di licenza

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo individuate nella presente Parte Speciale sono previste specifiche procedure in forza delle quali:

- Sia previsto (compatibilmente con la normativa vigente in materia di diritto del lavoro e di diritto alla privacy) il costante monitoraggio della rete informatica interna
- Siano adottati adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio relativo ai reati di cui alla presente Parte Speciale e sia attuata una politica di sensibilizzazione di tutti gli utenti alla sicurezza informatica
- La rete informatica dell'azienda sia dotata di adeguate protezioni, così da evitare la non corretta duplicazione, riproduzione, trasmissione o divulgazione di opere dell'ingegno protette, ed in particolare delle opere letterarie nella disponibilità dell'azienda
- Sia prevista l'attuazione di un tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici contenuti nel sistema informativo dell'azienda

- Sia assicurato che tutti i supporti informatici alienati o smaltiti (personal computer, floppy disc, CD o DVD) siano resi illeggibili prima della loro vendita o distruzione, così da evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o contenuti protetti
- Sia previsto che la funzione competente, prima di utilizzare per l'attività dell'azienda un'opera coperta da diritto d'autore, si accerti di averne pieno titolo
- Nel caso di collaborazione con agenzie di comunicazione, di pubblicità etc., sia con le stesse contrattualizzato che tutti gli adempimenti concernenti il diritto d'autore relativi all'oggetto della prestazione sono stati adempiuti da tali soggetti, che si impegnano a tenere indenne la società da qualsiasi pretesa che venisse alla stessa rivolta a tale riguardo
- In caso di evento aperto al pubblico, sia corrisposto in favore della SIAE il compenso di legge, ove lo stesso risulti dovuto

Controlli dell'Organo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati in violazione del diritto d'autore, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso. L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

H) INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (art. 25-decies D.Lgs 231/01)

H.1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un soggetto, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Ad esempio l'amministratore dell'Ente offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell'amministratore imputato ai sensi dell'art. 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I principi di attuazione del modello nelle attività a rischio

Sulla base delle analisi condotte, riguardo a tale fattispecie di reato, si ritiene che esista un rischio contenuto di commissione, connesso ad eventuali procedimenti giudiziari a carico di persone che hanno rapporti con la Società.

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico, in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi dipendenti della Società o soggetti terzi.

I) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies D.Lgs 231/01)

Ai fini del più ampio esonero da responsabilità dell'Associazione., l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai delitti c.d. ambientali attuata dal D.Lgs 121/2011 suggerisce di prevedere l'applicabilità del Modello anche a tali reati.

Scopo del presente Modello, dunque, è che i Destinatari del Modello si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle aree a rischio, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nello stesso al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati ambientali.

I.1 INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452-BIS C.P.)

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

Ad esempio, l'Ente, scaricando in assenza delle necessarie autorizzazioni le proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, cagiona un significativo e misurabile inquinamento delle acque del torrente.

I.2 DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452-QUATER C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

Ad esempio, l'Ente, munito di autorizzazione per il recupero degli scarti industriali scaduta, sotterra tali scarti nelle campagne vicine allo stabilimento, così provocando un'alterazione irreversibile dell'ecosistema.

I.3 DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452-QUINQUES C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452-bis e 452-quater commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Ad esempio, a seguito dell'omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell'aria circostante.

I.4 TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

Ad esempio, l'Ente, in assenza di specifiche autorizzazioni, detiene nel proprio stabilimento materiale ad alta radioattività derivato dagli scarti di produzione, così risparmiando sull'attività di smaltimento del medesimo.

I.5 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE SEMPLICE E DI STAMPO MAFIOSO AGGRAVATA DALLO SCOPO DI LEDERE IL BENE AMBIENTE (ART. 452-OCTIES C.P.)

- (COMMI 1 E 3) È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI-bis c.p.. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ad esempio, i soggetti apicali dell'Ente si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante lo scarico, in assenza di specifiche autorizzazioni, delle proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, così procurando all'Ente un vantaggio in termini di risparmio.

- (COMMI 2 E 3) È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorché l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Ad esempio, l'Ente avvalendosi della forza intimidatrice dei soggetti apicali derivante dall'appartenenza ad un sodalizio mafioso, ottiene la gestione dei rifiuti tossici e, sotterrandoli abusivamente nelle campagne vicine allo stabilimento, provoca una compromissione significativa e misurabile del sottosuolo.

I.6 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette (sono specie protette quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE).

Ad esempio l'Ente, per creare una strada più celere per arrivare allo stabilimento, crea una seconda via di accesso. Nell'effettuare i lavori di abbattimento di alcune piante che ostruiscono il passaggio, sconfinando su un terreno vicino, che è oasi naturale e abbatte un congruo numero di piante appartenenti alla riserva e facenti parte di specie protette.

I.7 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733-BIS C.P.)

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all'interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, direttiva 92/43/CE.

Ad esempio nel raggiungere lo stabilimento gli automezzi dell'azienda transitano sistematicamente attraverso un terreno boschivo confinante, che è una riserva naturalistica protetta, danneggiandone irrimediabilmente l'habitat di specie animali e vegetali protette.

I.8 INQUINAMENTO IDRICO (D.LGS 152/2006, ART. 137, C. 2, 3, 5, 11, 13)

- Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

- Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato ma con determinate prescrizioni che non vengono rispettate.

- Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

- Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.Lgs L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

- Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze

o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Ad esempio l'ente, per raffreddare gli impianti a seguito del ciclo produttivo, vi immette dell'acqua che si carica di sostanze pericolose e che viene poi immessa nella rete fognaria, senza che vi sia alcuna autorizzazione in tal senso.

I.9 GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (D.LGS 152/2006, ART. 256, C. 1, 3, 5, 6)

- Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.Lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.Lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

- Il reato di cui al comma 3 punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.
- Il reato di cui al comma 4 punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.
- Il reato di cui al comma 5 punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.Lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.
- Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio l'ente, in assenza delle necessarie autorizzazioni, gestisce una discarica non autorizzata di scarti industriali.

I.10 BONIFICA DEI SITI (D.LGS 152/2006, ART. 257, C. 1 E 2)

- Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.
- Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di scarti industriali derivanti dalla propria attività di recupero. Viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui l'Ente non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

I.11 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (D.LGS 152/2006, ART. 258, C. 4)

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e

il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

I.12 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS 152/2006, ART. 259, C. 1)

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito, in ambito comunitario secondo quanto previsto dall'art. 26 Regolamento CE n. 259/1993 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 c. 3, lettere a), b), c), d).

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti nel paese di destinazione.

I.13 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (D.LGS 152/2006, ART. 260, C. 1 E 2)

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Ad esempio l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa con dei costi molto inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

I.14 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (D.LGS 152/2006, ART. 260- BIS, C. 6, 7, 8)

- Al comma 6 la norma sanziona, con un rinvio *quoad poenam* all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
- Al comma 7 la norma sanziona la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. È altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- Al comma 8 la norma sanziona, con la pena di cui al combinato disposto degli artt. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata. Se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.

I.15 SANZIONI (D.LGS 152/2006, ART. 279, C. 5)

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Ad esempio l'Ente, immette in atmosfera notevoli quantità di monossido di carbonio, derivanti dall'attività di lavorazione, superando la soglia limite di emissioni.

I.16 REATI PREVISTI DALLA LEGGE N. 150/1992

- (ART. 1, C 1 E 2) La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito etc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'all. A citato e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Ad esempio l'Ente, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

- (ART. 2, C. 1 E 2) La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C. cit. e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Ad esempio l'Ente, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

- (ART. 6, C. 4) La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Ad esempio l'Ente detiene all'interno del cortile dell'azienda delle linci catturate dai bracconieri, ove le tiene esposte per bellezza.

- (ART. 3-BIS, C. 1) La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

Ad esempio l'Ente altera un certificato di importazione di una rara specie tropicale protetta, facendola figurare come specie comune e, perciò, importabile.

I.17 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE (LEGGE N. 549/1993, ART.3, C. 6)

La norma in parola regolamento l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

Ad esempio l'Ente, nel proprio ciclo produttivo, utilizza una sostanza di quelle indicate nella tabella A, lesiva dell'ozono stratosferico.

I.18 REATI PREVISTI DAL D.LGS 202/2007

Reati in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi: sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, c. 1 e 2) o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, c. 1 e 2).

Le fattispecie risultano concretamente inapplicabili alla Società.

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento per la gestione dei rifiuti

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel quadro normativo nazionale ed europeo in vigore.

Lyceum non produce rifiuti di tipo speciale che implicano la tenuta di uno speciale registro di smaltimento dei rifiuti.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.

I criteri di priorità per una buona gestione dei rifiuti come indicato indicati dall'**art. 179, co.1 del D.Lgs. n. 205/2010** sono:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento

L'ordine di priorità indica, in ordine decrescente, le migliori opzioni ambientali: dunque, si parte dalla prevenzione del rifiuto, che, come detto, è il sistema più *amico* dell'ambiente, per finire con lo smaltimento, che è quello più dannoso.

Lyceum si impone di applicare, dove possibile il riciclaggio del materiale inutilizzabile e per ultimo si attiene alle norme sulla raccolta differenziata dividendo i rifiuti in specifiche categorie quali:

- carta
- plastica
- metallo
- umido
- indifferenziata.

I materiali elettronici e i toner vengono smaltiti attraverso i fornitori stessi di suddetti materiali.

Controlli dell'Organo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'ODV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati qui previsti.

L) RAZZISMO E XENOFOBIA (art. 25-terdecies D.Lgs 231/01)

Articolo aggiunto dall'art. 5 c. 2 della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.*
2. *Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*
3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L.1 ART. 3 COMMA 3-BIS, L. N. 654/1975

• (COMMA 3-BIS) Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della L. n. 232/1999.

Articolo abrogato dall'art. 7 c. 1 lett. c), D.Lgs 1 marzo 2018, n. 21. In mancanza di appropriato coordinamento normativo si ritiene che il richiamo vada riferito all'attuale art. 604-bis c. 3 c.p..

Attività/Processi organizzativi sensibili

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate rispetto le procedure burocratiche al momento dell'assunzione di lavoratori di razza, etnia, nazionalità o religione diversa.

Il rispetto di dette procedure essenzialmente si sostanzia in due profili entrambi possibili:

1. Primo profilo Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente all'estero.
2. Secondo profilo Riguarda l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con Cittadino di razza, etnia, nazionalità o religione diversa residente in Italia.
Il principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo e nell'ambito di tutte le attività scolastiche si realizza evitando:
 - La discriminazione diretta che sussiste «quando a causa della razza, etnia, nazionalità o religione una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga»
 - La discriminazione indiretta che sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi

Nello specifico è fatto assoluto divieto di:

- Trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» a causa della razza, etnia, nazionalità o religione.
- Di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari».
- Tollerare senza alcun intervento che quanto sia sopra riportato venga posto in essere da un alunno.

Controlli dell'Organo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di razzismo e xenofobia sono i seguenti:

- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione dei reati di razzismo e xenofobia in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

M) REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

L'Art.493-quater punisce chi al fine di realizzare o far realizzare il reato previsto dall'Art. 493-ter, utilizza o fa utilizzare ad altri, tramite vendita, cessione od altro, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti per commettere tale reato

ART. 494-TER INSERITO DAL D.LGS. N.184 DELL'8 NOVEMBRE 2021

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

2. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote
- se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** previsto dal Decreto Legislativo n.184 dell'8 novembre 2021.

Il D.Lgs. n. 184 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” ha **modificato la rubrica e i commi dell'Art. 493-ter** del regio decreto n.1398 del 19 ottobre 1930, ha **inserito** nel codice penale l'**Art. 493-quater** (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'**inserimento**, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo **Art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)

Incorre nei reati contemplati dall'Art.25-octies.1, per la tutela del patrimonio oltre che per la corretta circolazione del credito:

- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare avendola sottratta
- Chi utilizza carta di credito non essendone titolare anche avendola solo trovata
- Chi falsifica carte di credito
- Chi cede carte di credito falsificate
- Chi mette in circolazione carte di credito falsificate
- Chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto alterando il funzionamento di un sistema informatico

Il reato si consuma al momento dell'utilizzo delle carte o di programmi informatici indipendentemente se c'è stato o meno il conseguimento di un profitto.

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- amministratori,
- dirigenti
- dipendenti aziendali
- consulenti
- collaboratori,

Attività/Processi organizzativi sensibili

La presente parte speciale si riferisce ai **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** di cui all'**Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/2001** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Tutte le attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli art. 25

Quinquiesdecies.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Conservare le carte di credito in un posto sicuro;
- Conservare i PIN ti in luogo sicuro e separatamente dalle carte di credito;
- porre la massima attenzione ed accuratezza, custodia, e nell'utilizzo degli strumenti di pagamento;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità dei pagamenti effettuati diversi dai contanti;
- garantire la tracciabilità dei pagamenti, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Controlli dell'Organo di Vigilanza

L'ODV verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale.

È altresì attribuito all'ODV il potere di accedere a tutta la documentazione e a per tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La presente Parte Speciale e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'ODV, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello, senza che ciò dia luogo a modifica del Modello stesso.

N) REATI TRIBUTARI - (art. 25 Quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001

Art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, d.lgs.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da *tre a otto* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non-costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 d.lgs.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da *quattro a otto* anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da *tre a sette* anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultata o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11, d.lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. »

Funzioni e posizioni organizzative sensibili

- amministratori,
- presidente
- responsabile amministrativo
- contabile
- organo di controllo
- revisore contabile

Attività/Processi organizzativi sensibili

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le attività sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Associazione.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità dell'Associazione e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- Tenuta della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- Attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- Operazioni di straordinaria amministrazione. Operazioni e servizi commerciali.

Per le altre fattispecie di reati in sede di Mappatura sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, rischiosità meramente potenziali.

Protocolli specifici di prevenzione e principi generali di comportamento

Tutte le Attività devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello. Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli art. 25 **Quinquiesdecies**.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire al CD ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Consiglio Direttivo;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o del CD, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;

Controlli dell'Organo di Vigilanza

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

1. monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con il CD e l'Organo di Controllo, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e reati ex art. 25 Quinquiesdecies
2. esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
3. esame e parere consultivo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per l'Associazione;
4. setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione della Sezione speciale dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex art. 25 Quinquiesdecies;
5. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
6. coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
7. coordinamento con il CD e con l'Organo di Controllo, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Presidente, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il CD – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 Quinquiesdecies.